

ALLEGATO "G" AL N. 9.344 di RACCOLTA

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 Ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, l'assemblea dei soci dell'Associazione "Amref Health Africa Onlus" ha deliberato in data 28 aprile 2020, la trasformazione di detto ente in una **Fondazione**, quale organismo non governativo senza fini di lucro, denominato "Amref Health Africa ETS".

1.2 La Fondazione viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, del codice civile. Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo ETS, eliminando solo da quel momento la qualifica ONLUS, e la denominazione sarà "Amref Health Africa ETS".

1.3 Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni l'ente utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubblico.

1.4 La sede legale è in Roma.

Il trasferimento della sede effettuato nell'ambito dello stesso comune dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione ha durata indeterminata.

1.5 La Fondazione risponde ai principi e si qualifica come Fondazione di Partecipazione in conformità degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 2

OGGETTO E SCOPO

2.1 La Fondazione esercita in via esclusiva o prevalente ed ha come fine istituzionale quello di svolgere, in favore delle popolazioni del sud del mondo, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni, ai sensi della lettera n) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-

zione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi della lettera e) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi della lettera r) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e in particolare sostiene progetti volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali, economiche e ambientali delle popolazioni del Sud del mondo.

2.2 A tale scopo la Fondazione può:

a) promuovere l'educazione, la formazione e il successivo aggiornamento di personale medico e paramedico in Africa e in Italia. In quest'ultimo caso al fine di migliorare l'integrazione delle comunità africane in Italia. Sostenere l'alfabetizzazione ed il diritto all'educazione in Africa;

b) contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi della Fondazione;

c) diffondere le conoscenze in campo medico, scientifico e culturale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;

d) istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché alle organizzazioni educative, scientifiche, mediche e di ricerca in campi pertinenti agli scopi della Fondazione, sempre che le attività poste in essere dai beneficiari siano caratterizzate dall'assenza di scopo di lucro;

e) realizzare progetti di sviluppo integrati di lungo periodo e di emergenza ed attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire l'implementazione degli stessi;

f) sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale in Africa;

g) realizzare corsi di formazione e attività di promozione sociale per i cittadini dei paesi africani e italiani;

h) promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo - anche nell'ambito scolastico - e tutte le iniziative volte agli scambi culturali tra l'Italia e l'Africa, rivolte soprattutto ai giovani;

i) sostenere programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di sviluppo dei paesi africani.

2.3 Per il raggiungimento di tali fini, la Fondazione, avente carattere apartitico e aconfessionale, potrà cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, privilegiando la cooperazione con organizzazioni sociali di base in Africa.

2.4 La Fondazione non avrà rapporti di dipendenza da enti con esclusiva finalità di lucro, né sarà collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi esclusivamente scopo di lucro.

2.5 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate purché secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, quali tra le altre, le attività di sollecitazione alle diverse forme di sostentamento anche economico della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro individuazione.

2.6 La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

### ARTICOLO 3

#### IL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione indisponibile, così come indicato nel verbale di assemblea straordinaria del 28 aprile 2020;
- dal fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, che resta nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per la gestione della Fondazione, fermi i vincoli di destinazione alle finalità statutarie della Fondazione.

3.2 Il fondo di gestione può essere ulteriormente incrementato:

- 1) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai membri della Fondazione;
- 2) dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di aziende, enti pubblici, enti privati e persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fine di cui all'articolo 2;
- 3) dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di de-

stinare ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- a. le rendite derivanti dal suo patrimonio;
  - b. gli eventuali contributi, corrispettivi ed elargizioni da chiunque erogati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - c. i proventi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nonché derivanti da attività diverse, svolte nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
  - d. i proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
  - e. gli eventuali apporti corrisposti dai membri della Fondazione, le quote e i contributi versati dai Promotori, dai Partecipanti e ogni altra entrata consentita dalla legge;
- 4) da eventuali fondi di riserva istituzionali costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione periodicamente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Fondazione da parte di chi intende partecipare in qualità di Promotore o Partecipante.

3.4 L'adesione alla Fondazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e alla quota annuale. È comunque facoltà dei membri della Fondazione di effettuare versamenti ulteriori, rispetto a quelli originari.

3.5 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Fondazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Fondazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3.6 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

#### ARTICOLO 4

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

4.1 I membri della Fondazione sono i Promotori e i Partecipanti.

4.2 Sono Promotori di diritto tutti gli associati originariamente distinti in soci Fondatori, soci Ordinari e soci Aggregati, quali indicati come tali nel verbale di assemblea straordinaria di trasformazione del 28 aprile 2020.

I Promotori sono elencati in apposita sezione del libro degli aderenti conservato presso la sede sociale ed aggiornato a cura dell'organo di amministrazione.

4.3 Può acquisire la qualità di Promotore ogni persona fisica o ente, anche del Terzo Settore e anche se privo di personalità giuridica, il quale venga ammesso, avendone fatto richiesta scritta, con il voto favorevole dei due terzi dei Promotori, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) venga presentato da almeno un Promotore;

b) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Promotori può inoltre, con delibera adottata da una maggioranza almeno pari ai 2/3 degli iscritti nel libro dei Promotori, conferire su richiesta, la qualifica di Promotore, anche senza alcun versamento di contributi, a enti e persone fisiche ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, svolta nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione e comunque nell'ambito della cultura e dell'impegno sociale.

4.4 I Promotori sono tenuti a partecipare alle riunioni collegiali ogni qual volta esse vengano convocate.

4.5 Sono Partecipanti le persone fisiche e gli enti anche del Terzo Settore e anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscono significativamente e con continuità alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi al di fuori di rapporti di lavoro o di collaborazione stabili.

4.6 La qualità di Partecipante è deliberata dal Collegio dei Promotori con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri, previa domanda di ammissione. I Partecipanti sono elencati in apposita sezione del libro degli aderenti conservato presso la sede sociale ed aggiornato a cura dell'organo di amministrazione.

4.7 Ai Partecipanti riuniti in Collegio spettano le competenze di cui al successivo articolo 7, oltre a ogni altra competenza indicata nel presente Statuto.

4.8 I Promotori e i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali della Fondazione, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nelle forme previste con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.9 L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4.10 La partecipazione comporta ai Promotori, il diritto di voto nel Collegio dei Promotori per deliberare sulle materie di sua competenza specificate all'art. 6 del presente statuto.

4.11 Il Collegio dei Promotori deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei nuovi Promotori e dei Partecipanti entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza

di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In deroga a quanto previsto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, in caso di diniego espresso, il Collegio dei Promotori non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

4.12 Chiunque partecipi alla Fondazione in qualità di Promotore o di Partecipante può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Fondazione; tale recesso ha efficacia immediata nel momento della ricezione da parte del Presidente della notifica della volontà di recesso.

4.13 La qualità di membro Promotore o Partecipante si perde per gravi motivi per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, per delibera del Collegio dei Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione, che valuterà tale cessazione in caso di comportamenti lesivi dell'interesse della Fondazione, di mancato versamento degli apporti stabiliti, oppure di mancata partecipazione ai rispettivi Collegi, sia diretta che per delega, per un periodo superiore ai 3 (tre) anni, oppure, per i membri Promotori che siano anche lavoratori dipendenti della Fondazione nel caso in cui venga a cessare per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, in qualsiasi forma e tipologia prevista dalla legge a tempo determinato o indeterminato, intrattenuto con la Fondazione.

4.14 L'esclusione di un membro ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esclusione l'Organo di Controllo di cui al presente statuto, ferma la possibilità del ricorso all'autorità giudiziaria.

## ARTICOLO 5

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Promotori
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Presidente della Fondazione e il Presidente Onorario, quest'ultimo se nominato;
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

## ARTICOLO 6

### IL COLLEGIO DEI PROMOTORI

6.1 Il Collegio dei Promotori è composto da tutti i Promotori della Fondazione in regola con il versamento delle quote di adesione deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e

quindi aventi diritto di voto, e così regolarmente costituito rappresenta l'universalità dei Promotori e le sue deliberazioni obbligano tutti i membri. Esso individua al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.

6.2 Il Collegio dei Promotori si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, ove previsto, entro il 30 Aprile, previo espressione del parere da parte del Collegio dei Partecipanti; è altresì convocato tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ed opportuno.

6.3 Esso inoltre:

- provvede alla nomina e alla revoca del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- provvede alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- provvede alla eventuale nomina e alla revoca del Comitato Scientifico, dell'Organo di Controllo e dei soggetti incaricati alla Revisione Legale dei conti;
- approva e definisce gli indirizzi strategici e le linee guida dell'attività della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- valuta i risultati raggiunti;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Fondazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto e comunque per lo svolgimento dell'attività statutaria, salvo quanto previsto dall'articolo 3.2 punto 4);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Promotori e Partecipanti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Partecipanti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Partecipanti.

6.4 Il Collegio dei Promotori può nominare il Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

6.5 Il Collegio dei Promotori è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Promotori aventi il diritto di voto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione via lettera, telefax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-

mento, spedita a tutti gli aventi diritto presso i loro domicili o riferimenti risultanti dal libro degli aderenti, nella specifica sezione dedicata ai Promotori, o comunque da essi forniti all'amministrazione della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione.

6.6 Il Collegio dei Promotori può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

6.7 In prima convocazione il Collegio dei Promotori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Promotori; in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei Promotori, salvo per quanto stabilito dall'art. 17 di questo Statuto.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, con l'esclusione degli assenti.

Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro Promotore avente diritto di voto; ciascun Promotore può ricevere fino a tre deleghe.

#### ARTICOLO 7

##### IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

7.1 Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti della Fondazione in regola con il versamento degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e quindi aventi diritto di voto, e così regolarmente costituito rappresenta l'universalità dei Partecipanti e le sue deliberazioni obbligano tutti i membri. Esso individua al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente.

7.2 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno.

7.3 Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'an-



damento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

#### 7.4 Il Collegio dei Partecipanti:

- formula pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;
- esprime una rosa di nomi all'interno della quale potranno essere scelti dal Collegio dei Promotori fino a un massimo di 3 (tre) membri costituenti il Consiglio di Amministrazione.

7.5 Esso è convocato dal Presidente della Fondazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei partecipanti aventi il diritto di voto.

7.6 Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione via lettera, telefax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita a tutti gli aventi diritto presso i loro domicili o riferimenti risultanti dal libro degli aderenti, nell'apposita sezione dedicata ai Partecipanti, o comunque da essi forniti all'amministrazione della Fondazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione.

7.7 Il Collegio dei Partecipanti può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

7.8 In prima convocazione il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei partecipanti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, con l'esclusione degli assenti.

Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro partecipante avente diritto di voto; ciascun partecipante può ricevere fino a tre deleghe.

#### ARTICOLO 8

##### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 13 (tredici) membri nominati dal Collegio dei Promotori. Il Direttore Generale della Fondazione partecipa alle riunioni, senza diritto di voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di eleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.2 Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta; la successiva rielezione è possibile solo dopo un intervallo di tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

8.3 Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, questi potranno essere sostituiti con delibera del Collegio dei Promotori, ove questo non provveda entro 15 (quindici) giorni la sostituzione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione

Tale nomina dovrà essere tempestivamente comunicata, in modo che il Collegio dei Promotori, il Collegio dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione ne siano a conoscenza.

Tali membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio.

8.4 Il Consigliere decade per morte, dimissioni o per assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive e solo su delibera espressa del Consiglio di Amministrazione.

8.5 Il Consiglio nomina il Tesoriere e il Segretario, anche esterni al Consiglio.

8.6 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente almeno due volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri con avviso che deve essere spedito al domicilio dei Consiglieri per posta, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno dieci giorni prima della riunione, in caso di urgenza almeno due giorni prima con le medesime formalità.

8.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente o dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni

ni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'obbligo di allegare al bilancio da presentare al Collegio dei Promotori una relazione di controllo sottoscritta dall'Organo di Controllo di cui all'art. 14 del presente Statuto.

8.11 In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

- formulazione degli indirizzi strategici e delle linee guida dell'attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Promotori;

- redazione della bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Promotori entro il 30 Aprile di ogni anno;

- redazione della bozza di bilancio preventivo;

- redazione della bozza del bilancio sociale, ove previsto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Promotori;

- accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili;

- disposizione dell'impiego del patrimonio in valori mobiliari ovvero in beni immobili improntato a criteri di sicurezza e convenienza;

- nomina del Direttore Generale, delega e revoca dei suoi poteri;

- conferimento delle deleghe e mandati a singoli membri o gruppi di lavoro;
- individuazione puntuale delle attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e ad esse strumentali, che la Fondazione potrà svolgere secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge e definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017;
- delibera in merito alle tipologie di spese e alle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese con autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017;
- esprimere parere, ai sensi dell'art.22, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni, in ordine alla ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in altra forma, la fusione o lo scioglimento dell'ente;
- assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento della Fondazione, che non sia per legge o per statuto demandato al Collegio dei Promotori e al Collegio dei Partecipanti.

8.12 Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

#### ARTICOLO 9

##### IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

9.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

#### ARTICOLO 10

##### INCARICHI GESTIONALI

10.1 Tutti i componenti gli organi statutari agiscono a titolo gratuito, ad eccezione eventualmente dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla Revisione Legale.

In caso di affidamento di incarichi gestionali od ispettivi ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione,

questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 11

##### LIBRI DELLA FONDAZIONE

11.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Promotori e del Collegio dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali nonché il libro degli aderenti alla Fondazione, distinti in sezioni.

#### ARTICOLO 12

##### IL TESORIERE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Tesoriere, anche esterno al Consiglio, per coadiuvarlo nella gestione della cassa della Fondazione, nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e nel monitoraggio economico finanziario della Fondazione.

12.2 Il Tesoriere resta in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato solo una volta.

12.3 In particolare, il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- sovrintendere alla attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia amministrativa;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali investimenti;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, ove previsto.

#### ARTICOLO 13

##### IL COMITATO SCIENTIFICO

13.1 A supporto tecnico-scientifico dell'attività della Fondazione può essere costituito un Comitato Scientifico.

Esso è chiamato a fornire il supporto tecnico-scientifico della Fondazione in relazione ai fini e alle attività di cui al precedente art. 2.

13.2 Il Comitato è nominato dal Collegio dei Promotori su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è composto da un numero minimo di 5 (cinque) e un numero massimo di 15 (quindici) membri, scelti tra personalità distintesi nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività o tra i soggetti che il Collegio dei Promotori riterrà meritevoli. Esso dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Presidente, nominato internamente dagli stessi membri del Comitato, ne coordina i lavori in forma permanente e mantiene i rapporti tra lo stesso e il Consiglio Di Amministrazione alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto.

13.4 Il Comitato Scientifico potrà:

- a) individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nel campo delle attività svolte dalla Fondazione;
- b) proporre periodicamente al Consiglio di Amministrazione i

piani di attività tecnico-scientifica;

c) formulare, su richiesta, valutazioni scientifiche delle attività istituzionali in corso o in compimento e riferire al Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Comitato Scientifico si pronuncerà, con pareri obbligatori ma non vincolanti, in ordine alle richieste di fondi che perverranno alla Fondazione.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì consultare il Comitato per ogni altra fattispecie sulla quale ritenga di voler acquisirne il parere. Il Comitato Scientifico è convocato per iscritto dal suo Presidente, che lo presiede personalmente, almeno due volte l'anno.

13.7 I membri del Comitato Scientifico operano a titolo gratuito.

#### ARTICOLO 14

##### L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 Anche in osservanza all'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il Collegio dei Promotori nomina l'Organo di Controllo, composto da due membri effettivi e un supplente o nel diverso numero previsto dalla legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

14.3 L'Organo di Controllo ha altresì il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e delle scritture contabili, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario e redige apposite relazioni da allegare al bilancio consuntivo e al bilancio sociale prima della loro approvazione da parte del Collegio dei Promotori.

14.4 L'Organo di Controllo, inoltre, ha il compito di:

a) provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare il Consiglio di Amministrazione;

b) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di

raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;  
c) attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

d) provvedere a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

14.5 Nel corso della prima riunione, viene eletto il Presidente del dell'Organo di Controllo, che può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

14.6 L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. L'incarico di membro dell'Organo di Controllo é incompatibile con la carica di Consigliere.

#### ARTICOLO 15

##### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

15.1 La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017.

La revisione legale è svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dal Collegio dei Promotori che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

#### ARTICOLO 16

##### BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE

16.1 La Fondazione redige annualmente il bilancio consuntivo, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Si applica l'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

16.2 Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

16.3 Nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, deve essere predisposto il Bilancio Sociale, da pubblicare sul sito internet della Fondazione.

16.4 A seguito dell'approvazione il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 17

##### AVANZI DI GESTIONE

17.1 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, nonché gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, per la realizzazione della cooperazione al-

lo sviluppo ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di quelle diverse, purché svolte secondo i criteri e nei limiti di legge.

17.2 Alla Fondazione è vietato, comunque, distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita e alla cessazione della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore (ETS) che per legge, statuto o regolamento abbiano le medesime e unitarie strutture previste per gli ETS.

17.3 E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

#### ARTICOLO 18

##### MODIFICHE O SCIOGLIMENTO

18.1 In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello della Fondazione, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È escluso, in ogni caso qualsiasi distribuzione di utili o rimborso ai soci.

18.2 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Promotori, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Partecipanti, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

18.3 Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Collegio dei Promotori, previa acquisizione del parere favorevole da parte del Collegio dei Partecipanti, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei promotori.

#### ARTICOLO 19

##### RINVIO

19.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni e, in quanto compatibili, del codice civile nonché da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.

#### ARTICOLO 20

##### ENTRATA IN VIGORE

20.1 Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibera la trasformazione dell'Associazione in Fondazione di Partecipazione.



20.2 Le norme incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate ai sensi degli artt. 10 e seg. del D. Lgs. 460/1997 sono differite alla data di abrogazione della disciplina Onlus secondo quanto disposto dall'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, fino all'entrata in vigore dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea in materia di disposizioni fiscali degli enti del Terzo settore e comunque non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, lettera a) e dell'articolo 104, secondo comma, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore), alla Fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 e quindi:

- ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile, l'assemblea di soci dell'Associazione "Amref Health Africa Onlus" ha deliberato in data 28 aprile 2020, la trasformazione di detto ente in una Fondazione, quale organismo non governativo senza fini di lucro, che sarà denominata "Amref Health Africa Onlus". La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

- ai sensi della lettera c) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali attualmente individuate nella cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del sud del mondo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- ai sensi della lettera d) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi della lettera f) dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997, in caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo.

20.3 Ogni riferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla denominazione Ente del Terzo Settore è sospeso fino all'operatività del RUNTS.

In Originale Firmato: Mercurio Paolo Dragonetti notaio

